

Osservazioni alla bozza di DDL del Ministero Infrastrutture e Trasporti “Principi in materia di politiche pubbliche territoriali e trasformazione urbana” – 25 Luglio 2014

1– Considerazioni di carattere generale

1.1 – Premessa

AUDIS ritiene che la bozza di DDL presentata dal MIT – Gruppo di lavoro “Rinnovo urbano” in data 25 Luglio 2014 possa rappresentare un importante passo avanti nel cammino verso la riforma urbanistica. Con il presente documento **AUDIS intende quindi portare il suo fattivo contributo alla definizione delle politiche della città e del territorio**, che appaiono decisive anche per uscire dalla gravissima crisi economica e sociale che ha colpito il nostro paese.

1.2 – Una valutazione articolata

Dato l’ampiezza e la profondità degli argomenti trattati non appare facile – e forse non è nemmeno necessario ed auspicabile - formulare un giudizio complessivo sulla proposta di legge. Una valutazione che non può che essere articolata, distinguendo:

- **i capitoli e punti condivisibili e sostanzialmente accettabili in toto;**
- **altri che, pure condivisibili nell’intento, abbisognano di ulteriori integrazioni ed approfondimenti;**
- **altri che invece richiedono una revisione profonda e sostanziale;**
- **i temi mancanti da inserire ex novo.**

Manca comunque – e si dovrà fare - una **relazione illustrativa** che collochi la proposta nel contesto del dibattito in corso, soprattutto con riferimento alle numerose proposte di legge in materia urbanistica presentate dal governo e da singoli parlamentari negli ultimi due anni.

1.3 – Il contesto legislativo in materia urbanistica

Sotto gli ultimi tre governi – Monti, Letta, Renzi - le tematiche del territorio sono state oggetto di una continua e crescente attenzione da parte delle forze politiche, culturali e sociali. **Sono giacenti in parlamento ben 11 proposte di legge** di carattere generale e specifico.

E' quindi importante capire quale sarà il destino della bozza Lupi, se ci sono prospettive concrete di approvazione o se sarà destinata a finire negli affollatissimi binari morti delle commissioni parlamentari, ed in particolare se il dibattito in aula lo assocerà ad altre proposte da tempo presentate. In primis il **Pdl 2039/2014 sul consumo di suolo**, presentato da ben 5 ministri dello stesso governo Renzi (Lupi compreso) nel febbraio scorso. Argomento questo – il consumo di suolo - che si palesa come una vistosa mancanza nel Pdl Lupi. A nostro parere una proposta che ha l'ambizione di costituire il quadro di riferimento generale per il governo del territorio non può non tener conto di questo punto cruciale. Non avrebbe infatti alcun senso suddividere la materia in due provvedimenti, tutto deve essere riportato in un unico contenitore che diventerà alla fine la tanto auspicata riforma urbanistica.

Una critica analoga riguarda l'assenza di richiami **al nuovo assetto istituzionale contenuto nella proposta di riforma del Titolo V della Costituzione**, che rappresenta un ineludibile riferimento anche per la soluzione delle problematiche di natura urbanistica.

1.4 – Legge di principi o legge di procedure?

Il titolo della legge parla esplicitamente di principi in materia di politiche del territorio, anche se poi risultano inspiegabili alcune vistose assenze. In realtà gran parte degli articoli sono dedicati alle procedure, ingenerando una commistione che nuoce non poco alla chiarezza e comprensibilità del testo. Non sarebbe male una distinzione più netta tra i due ambiti.

1.5 - Sul linguaggio utilizzato

Un appunto va invece riservato al “**linguaggio**”, spesso poco chiaro e comprensibile. L'impressione è che si siano fuse insieme espressioni tratte dalla tecnica urbanistica con altre di natura giuridica (queste ultime nettamente prevalenti). E' indispensabile che nella fase finale, dopo le integrazioni e modifiche derivanti dal dibattito politico, venga operata una **rilettura (e riscrittura) unitaria** da parte di un'unica mano. Come riferimento metodologico non si può non ricordare la vecchia e gloriosa legge urbanistica originaria 1150/1942, esempio insuperato di semplicità e chiarezza.

1.6 – Richiamo ai documenti AUDIS

Sui temi in discussione si richiamano i numerosi documenti prodotti da AUDIS ma anche da altre associazioni culturali come CeNSU con le quali AUDIS si relaziona costantemente. Su una delle questioni fondamentali affrontata dalla legge – diritto di proprietà e regime dei suoli – va ricordato che due anni fa, nel 2012, una apposita commissione di esperti coordinata dal **Prof. Paolo Stella Richter su espresso incarico di ANCE, CNAPPC, CNI, Aspesi, FIAIP, Tecnoborsa, aveva elaborato una proposta di legge in materia di regime dei suoli e diritto di proprietà**. Proposta peraltro inoltrata alle competenti commissioni parlamentari, ma senza esito alcuno.

2 – Osservazioni e proposte

Per maggiore chiarezza le osservazioni e proposte vengono organizzate secondo i capitoli (titoli e capi) fondamentali del dispositivo.

2.1 - Titolo I° - Principi fondamentali in materia di governo del territorio, proprietà immobiliare e accordi pubblico-privato

Capo I° - Politiche pubbliche territoriali, principi fondamentali di governo del territorio, principi della pianificazione e relativi strumenti

Il Pdl si pone l'obiettivo di **fornire un quadro di riferimento unitario alle legislazioni regionali in materia di pianificazione**, al fine di dare maggiore omogeneità all'apparato (piani, strumenti, procedure) - organizzato dalle regioni in più di 30 anni di attivismo spesso frenetico. Ben venga il tentativo di dare un quadro se non unitario almeno non contraddittorio all'operato delle regioni. Anche se è prevedibile che queste, gelosissime del loro potere, adducendo motivi di competenza impugneranno la manovra statale presso la Corte Costituzionale. Il raggiungimento di tale obiettivo a nostro parere è possibile solo collegandolo alla **riforma del Titolo V della costituzione**, prevedendo appositamente la potestà dello stato di coordinare i sistemi legislativi delle regioni, ivi compreso il sistema di pianificazione.

Condivisa la premessa generale appaiono però **deboli ed incompleti gli articoli relativi alla pianificazione (artt. 5-6-7)**. Da decenni tutti gli addetti ai lavori – amministratori, professionisti, operatori, ambientalisti – sono fortemente critici verso il sistema di pianificazione attualmente in vigore, lamentando la complessità e farraginosità del moloch urbanistico costruito dalle Regioni in quarant'anni di forsennata produzione legislativa. Critica che si appunta sull'eccesso di piani territoriali sopra il Comune (regionale, provinciali e altri ancora), sul doppio livello del piano comunale che ha prodotto in sostanza due piani separati invece che uno solo, sull'imposizione di un unico modello di piano uguale per le grandi città ed i piccolissimi Comuni, ed innumerevoli altri dettagli che ora non è il caso di riportare. Tant'è che anche i più accaniti sostenitori di questo perverso modello stanno facendo autocritica e sono arrivati alla conclusione che è arrivato il momento di cambiare. Ebbene, il Pdl Lupi all'art. 7, ignorando bellamente tutte le critiche, stabilisce che va bene così, non occorre cambiare proprio niente. Conclusione assurda ed inconcepibile, anche perché in tal modo il sistema diventa obbligatorio anche per quelle regioni – come la Lombardia – che avevano scelto percorsi diversi e alternativi.

Sulle modifiche da apportare si rimanda ai documenti prodotti AUDIS che in estrema sintesi prevedono:

- **semplificazione dei livelli di pianificazione territoriale:** sopra il comune deve esserci un solo livello. quello regionale;
- **piani di area vasta di tipo strategico a geometria variabile e flessibile**, affidati alle città metropolitane ed alle unioni dei comuni in regime di copianificazione con la regione;

- non si comprende quindi il motivo del **ripescaggio delle province** (art. 7) come organismi ai quali dovrebbe essere affidata la pianificazione di area vasta;
- **abolizione del doppio livello di pianificazione comunale**: piano strutturale da sostituire con un **documento programmatico** senza valore conformativo e quindi senza conseguenze di fiscalità urbana, da attuarsi attraverso **piani operativi per area e/o settore**, non necessariamente estesi a tutto il territorio comunale;
- **modelli di pianificazione diversi per i grandi comuni** (piano strategico intercomunale) **e per i piccoli comuni**, dove può essere sufficiente un **programma di fabbricazione rivisitato**;
- **revisione sostanziale del concetto di standard**, passando dal vecchio sistema dei parametri quantitativi ad una logica fondata sulla qualità dei requisiti prestazionali (*performances*).

Tra gli obiettivi di politica del territorio riportati all'art. 1 non compaiono i capitoli riguardanti **l'ambiente ed il paesaggio**. Si tratta di tematiche che sono oggetto di pianificazioni separate da quelle del territorio, situazione che ha determinato innumerevoli casi di confusione e contrasto, non di rado sfociati in contenzioso. Citiamo come esempio i piani paesistici regionali, strumenti della cui necessità nessuno dubita, ma che ogni volta entrano in conflitto con la pianificazione urbanistica. AUDIS è da sempre contraria alle cosiddette “**pianificazioni separate**” che vanno riportate in un unico recapito, i piani territoriali e urbanistici. Sempre in questa sede vanno definiti in modo univoco compiti e ruoli della **VAS collegata alla pianificazione**, nonché il complesso dei vincoli ambientali e paesaggistici (**Carta o Statuto del territorio**) collegata al piano di area vasta.

2.2 - Capo II° - Principi e strumenti a garanzia del trattamento unitario ed equo della proprietà privata e fiscalità immobiliare

Correttamente la proposta di legge affronta con maggiore ampiezza e profondità le questioni urbanistiche riservate alla competenza statale, **regime dei suoli e diritto di proprietà**. La lunghissima assenza legislativa dello stato ha favorito la proliferazione di una quantità di normative regionali che risultano prive di copertura giuridica in quanto attinenti al diritto di proprietà.

In sostanza si recepisce il **criterio di perequazione** già da tempo introdotto nelle legislazioni regionali e diffusamente applicato nei piani urbanistici secondo tre finalità:

- assicurare un trattamento equo a tutte le proprietà private incluse nelle zone destinate all'edificazione;
- costituire un'alternativa all'esproprio tradizionale mediante la compensazione con la cessione di diritti edificatori;
- incentivare interventi aventi interesse pubblico e/o generale attraverso la premialità.

Va fatta anzitutto una considerazione di metodo. **L'indifferenza assoluta delle proprietà private rispetto alle scelte di piano è una utopia irraggiungibile**, come sa benissimo chi ha fatto anche un solo piano urbanistico. Il crisma che qualifica le diverse parti di un territorio, urbano od agricolo che sia, è proprio la differenza. Voler stabilire per legge (art. 8, comma 1) che il governo del territorio è regolato in funzione del “riconoscimento e garanzia della proprietà privata, la sua appartenenza ed il suo godimento” è una posizione irragionevole, per di più anche pericolosa perché – se sanzionata per legge – potrebbe essere fonte di contenzioso. **Solo la fiscalità può garantire un trattamento omogeneo alle proprietà private (vedi art. 9)**. Tutto quello che si può fare nei piani è già contenuto nei commi 3-4 dell'art. 8: i vincoli di carattere generale (ad esempio quelli paesistici) non vanno compensati, gli altri sì.

Molti gli appunti da fare in tema di perequazione. Il primo fondamentale riguarda la necessità di chiarire una volta per tutte **il significato e la valenza giuridica del termine “diritti edificatori”, definendo nel contempo contenuti e limiti della proprietà fondiaria**. Può risultare utile a tale scopo distinguere le diverse tipologie che caratterizzano le aree in ordine all'edificabilità (e quindi al piano) come fa la **proposta Stella Richter**: aree edificate, aree edificabili, aree non edificabili, aree edificabili a particolari condizioni, ecc. Se non si parte dai concetti fondativi si rischia di restare nel vago lasciando come sempre alla magistratura amministrativa un compito di supplenza rispetto al potere legislativo.

Un secondo appunto di ordine pratico riguarda gli ostacoli di cui è disseminato il percorso perequativo, tanti e tali da bloccarne molto spesso l'applicazione. Nella pratica numerosi sono infatti i provvedimenti approvati, pochi quelli concretamente avviati, pochissimi quelli attuati. In tempo di crisi l'incentivo del metro cubo in regalo non ha più quel richiamo irresistibile che aveva in passato. Anche perché il mercato è pieno di aree di generazione (che producono metricubi per i proprietari espropriati) ma pochissime sono le aree di trasferimento effettivamente disponibili. Per cui in sostanza il mercato è nelle mani dei pochi proprietari delle aree di atterraggio, mentre il proprietario dei diritti edificatori è costretto a vagare per la città alla ricerca di qualche soggetto disponibile ad accogliere i suoi metri cubi. Occorre affrontare con decisione gli ostacoli pratici che impediscono l'applicazione della perequazione. **Va quindi prescritto che nei piani devono essere individuate le aree di atterraggio dei diritti edificatori derivanti da compensazioni e premialità**. A tale scopo può essere utile che i comuni abbiano la possibilità di acquisire aree da utilizzare per il trasferimento dei diritti derivanti da interventi di compensazione. Obiettivo che può essere realizzato ammettendola possibilità che il comune possa riservare a questo scopo una quota parte della edificabilità prevista nelle zone di trasformazione o espansione; come previsto ad esempio nel PRG di Roma e specificato nell'art. 6 comma 2 della proposta Stella Richter.

Dalla lettura del testo sembra inoltre – ma non è del tutto chiaro – che si voglia perseguire **la assoluta volatilità dei diritti edificatori**, nel senso che questi possano atterrare in qualsiasi zona edificabile del piano. Ipotesi che può andar bene negli Stati Uniti – dove la grande disponibilità di spazi determina una sostanziale indifferenza rispetto alle destinazioni di piano – ma che può rivelarsi disastrosa in ambienti fortemente storicizzati come l'Europa. **Deve essere quindi precisato che nei piani devono essere individuate sia le aree di generazione che quelle di atterraggio dei diritti edificatori**.

Si concorda pienamente con l'intento di potenziare la fiscalità immobiliare. Infatti solo con la fiscalità si può raggiungere un duplice obiettivo, la riduzione del consumo di suolo ed un trattamento non sperequato delle proprietà private. Si richiamano in merito gli illuminanti scritti di **Guido Colombo**, soprattutto sulla possibilità di utilizzare gli strumenti fiscali anche in funzione di obiettivi di politica urbanistica. A tale scopo va adeguatamente potenziato il comma 2 dell'art.9.

Per completezza non sarebbe male che la legge, anche al fine di rendere più completo il capitolo sul regime dei suoli, riportasse in **un apposito nuovo articolo 13/bis "Indennità di esproprio" la normativa vigente sugli espropri, aggiornata con la perequazione**, come previsto anche nella proposta Stella Richter. In particolare va definito che il valore venale degli immobili da espropriare va diminuito non solo degli oneri di legge ma anche dei costi di bonifica e di quota parte degli interventi di potenziamento infrastrutturale che si rendono necessari.

2.3 - Capo III° - Accordi tra amministrazione e privati in ambito urbanistico e giurisdizione

La **programmazione negoziata** – introdotta dagli anni '90 e messa in atto dai comuni attraverso i cosiddetti "**programmi complessi**" – ha profondamente cambiato la prassi della pianificazione nel nostro paese, riuscendo ad ovviare almeno in parte alle disfunzioni del sistema di pianificazione. Procedure che vanno quindi confermate e migliorate eliminando i vincoli e le incongruenze che ne appesantiscono il percorso di approvazione, in particolare le fasi di valutazione urbanistica ed economico-finanziaria; si vedano in proposito i documenti AUDIS.

La programmazione negoziata si regge sull'apporto dei privati che collaborano (ed in molti casi sostituiscono) le istituzioni nella realizzazione di interventi di interesse pubblico o generale. Ciò avviene nei progetti di maggior rilievo dimensionale e strategico, in particolare in quelli di trasformazione delle aree ed immobili dismessi, dove la questione centrale riguarda **il contributo straordinario che i privati dovrebbero dare al comune per le opere aggiuntive**.

A questo proposito si rileva che **rispetto al testo precedente del Pdl Lupi, presentato nel Maggio 2014, è stato eliminato l'art. 14 –"Contributo straordinario per le trasformazioni urbane"**. Tale articolo riprendeva la legge 122/2012 che prevedeva di applicare un contributo straordinario della misura massima del 66% (riducibile fino al 30% per interventi di rigenerazione e risparmio energetico) dell'incremento di valore immobiliare per finalità pubbliche o di interesse generale. Norma prevista per il PRG di Roma (Veltroni), che a Roma ha bloccato molti progetti creando pesanti contenziosi. Con la crisi del mercato immobiliare il costo delle aree, soprattutto quelle acquistate nei primi anni duemila, è calato almeno del 40%, per cui in questi casi anche con il cambio d'uso non si realizza plusvalore, ma rimane una perdita secca. Per arrivare allo scopo si passa attraverso un piano finanziario che dovrebbe calcolare l'incremento di valore delle aree, operazione che comporta trattative lunghissime tra pubblico e privato, spesso senza conclusione alcuna, come dimostrano i numerosi casi abortiti o rimasti al palo.

Sulla *vexata quaestio* esprimiamo molto sinteticamente la nostra posizione, rinviando ai documenti allegati per maggiori dettagli:

- riteniamo **errato ed inapplicabile il dettato della 122/2012**, tanto più nella critica situazione attuale nella quale questi interventi andrebbero invece incentivati;
- impostando la questione in questo modo in molti casi si è in presenza di una riduzione di valore della aree (soprattutto se acquistate nei primi anni 2000) e non di un incremento;
- tuttavia va tenuto conto che i progetti di trasformazione urbana, soprattutto nel caso di grandi aree ed immobili dismessi, **comportano quasi sempre la necessità di un potenziamento della rete infrastrutturale e dei trasporti pubblici, che non può essere addossato interamente alla collettività**;
- nella pratica è quasi sempre impossibile scaricare questi costi sul privato, l'intervento non sarebbe più conveniente;
- nelle aree di trasformazione va inoltre tenuto conto **degli oneri di bonifica**, spesso talmente pesanti da compromettere il bilancio economico del progetto;
- in conclusione i casi sono moltissimi e svariati, per cui non è possibile dare una indicazione cogente in sede di legge;
- è quindi sufficiente precisare che in sede istruttoria **va valutato il deficit infrastrutturale e le modalità di copertura della spesa tra risorse pubbliche e private; se questo non risulta possibile, il progetto va accantonato e rinviato a tempi migliori.**

La norma va quindi ripresa nei termini indicati inserendo un apposito **nuovo articolo 15/bis**, che comunque potrebbe essere compreso anche nel successivo Titolo II°.

2.4 - Titolo II° - Politiche urbane, edilizia sociale e semplificazioni in materia edilizia

2.4.1 – Politiche per la città

La città è ormai da tutti considerata il motore dello sviluppo economico e sociale, come giustamente sostiene il **documento della Comunità Europea preliminare al Quadro Comunitario 2014-2020**. E tuttavia nel testo di legge il termine “città” compare solo tre volte, sempre riferito al tema del degrado. Non si parla mai di centro storico, di ambiente, di spazio pubblico, di mobilità, di abitanti e cittadini; insomma, della città vera e dei fatti reali.

Forse nell'ottica dei proponenti tali argomenti sarebbero rimandati ai nuovi strumenti previsti dall'art. 5 – la Direttiva Quadro Territoriale nazionale (DQT) e regionale (DQR) – di cui proprio non si sentiva il bisogno, tanto più in una linea da tutti condivisa che tende semmai alla semplificazione del quadro di pianificazione. In una legge che si intitola “Principi di politiche pubbliche” i temi della città devono assumere un rilievo fondamentale.

2.4.2 - Consumo di suolo

C'è un altro **grande assente in questa legge, ed è il consumo di suolo**. Assenza incomprensibile, perché negli ultimi due anni – governo Monti, governo Letta e adesso Renzi – non abbiamo fatto altro che discutere sulle varie proposte di legge sfornate dai successivi ministri. Dove è andato a finire il Ddl 2039 presentato da ben 5 ministri del governo Renzi (compreso Lupi)? Cosa è successo? Abbiamo scherzato? Questo sì sarebbe veramente riprovevole, ma può darsi che la spiegazione sia più semplice. Forse il ministro Lupi intende portare avanti tutte e due le cose, la riforma urbanistica ed una legge specifica su consumo di suolo e rigenerazione. Oppure no? Ai posteri l'ardua sentenza. In conclusione il **consumo di suolo deve trovare sede in questa legge**, ed il suo posto è proprio in un nuovo articolo posto all'inizio del Titolo II° che tratta appunto delle politiche territoriali.

Occorre quindi prevedere **un nuovo art.15/ter “Consumo di suolo”**. Sul merito:

- si suggerisce di **seguire la linea tedesca** che in sede di legge ha indicato la *mission*, prevedendo di abbreviare i tempi per raggiungere gli obiettivi fissati dalla Comunità Europea (consumo zero tra 50 anni);
- nel contempo ha previsto di muoversi soprattutto mediante **manovre fiscali**;
- lo stato, mediante propri atti, definirà anche le modalità urbanistiche, in particolare meglio la **percentuale di nuove aree edificabili rispetto al totale già edificato**; misura peraltro che si ritiene nettamente preferibile al parametro della quantità massima di aree edificabili da distribuire a regioni e comuni come previsto nel Ddl 2039/2014;
- questa linea potrà comportare anche una **riduzione delle aree di espansione previste dai piani**, obiettivo da raggiungere gradualmente anche per effetto della riduzione della domanda a seguito della crisi edilizia.

2.4.3 - Rinnovo edilizio e rigenerazione urbana

La rigenerazione urbana occupa uno spazio consistente nel Pdl, anche se il titolo dell'art. 16 “Rinnovo urbano” rischia di ingenerare confusione mettendo insieme interventi che non sono esattamente la stessa cosa, e per di più sono disciplinati da normative diverse. Nella pratica – ma anche nella normativa vigente - si **distinguono infatti gli interventi di rinnovo edilizio da quelli di rigenerazione urbana**, che a loro volta potrebbero essere suddivisi in ulteriori sub-categorie: ad esempio interventi di trasformazione di aree dismesse, riuso di immobili pubblici, riqualificazione di vecchi quartieri, servizi pubblici e reti impiantistiche, ed altri ancora. Inconveniente che si deve eliminare distinguendo almeno le due categorie principali. Si sottolinea positivamente una importante affermazione: l'art. 17 comma 3 stabilisce che **“l'approvazione delle operazioni di rinnovo funzionale e rigenerazione urbana comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e l'urgenza ed indifferibilità dei lavori”**. Si risponde positivamente in tal modo ad una delle richieste che appaiono indispensabili per riavviare la rigenerazione, presentate da **AUDIS nel recente convegno di Modena**. L'articolo va però sviluppato più a fondo dando facoltà ai comuni, anche al fine di rimettere in gioco le aree bloccate da proprietari assenti o assenteisti, di individuare nel piano le aree strategiche di

interesse pubblico. Sulle quali va poi indetta **una gara tra promotori privati per presentare ed attuare in regime di concessione il progetto di riqualificazione**; dove l'interesse pubblico si configura nella realizzazione di servizi – ed in questo modo la cosa sarebbe possibile anche con le norme attuali - ma anche solo allo scopo di miglioramento ambientale. Ovviamente rimarrebbe al proprietario il diritto di prelazione.

Il documento AUDIS di Modena propone inoltre una **radicale semplificazione delle procedure di approvazione** di questi interventi, che possono essere riprese in questa sede come indicazione di metodo, da attuarsi però attraverso provvedimenti regionali.

2.4.4 – La questione delle bonifiche

Qualcosa di più merita il capitolo delle **bonifiche, che sempre più spesso si sta palesando come un blocco insuperabile per progetti** di trasformazione delle aree industriali dismesse. Fondamentale è modificare la normativa nazionale, eccessivamente complicata, rigida e restrittiva, seguendo gli esempi stranieri, soprattutto quelli tedeschi, che tanto successo hanno avuto nel caso della Ruhr.

Si segnalano a tale proposito gli importanti **contributi di AUDIS** riportati nel Documento di Modena; in particolare:

- la realizzazione di un pacchetto di indagini standard su larga scala, a costo fisso, che possano quantificare un indice di incidenza delle bonifiche sull'intervento di riqualificazione e di stimare una forbice di investimento in base alle intenzioni progettuali future;
- il pacchetto di indagini ed i risultanti indici dovrebbero essere certificate dalle istituzioni che si fanno garanti sia dell'interesse pubblico che di quello privato, dando certezza dei costi e dei tempi della procedura.

La materia potrebbe essere trattata – almeno per quanto riguarda i risvolti urbanistici – in un apposito **nuovo articolo 17/bis “Bonifica delle aree ed immobili dismessi”**.

Roma, 15/09/2014

AUDIS-DdL.Lupi-15.09.2014